



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 387 DEL 28/04/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-I.R.C.C.S. E UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALLO STESSO ATENEIO.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences per permettere ad un numero limitato di studenti lo svolgimento di tirocini curriculari.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con nota registrata al protocollo generale con n. 24687 del 28.12.2022, l'UniCamillus –Università Medica Internazionale di Roma ha presentato richiesta formale di stipulazione di una Convenzione quadro di tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi dell'art. 18 della L. 196/97 e del relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/1998 e ss.mm.ii.;
- lo scopo dichiarato del Master è quello di formare figure lavorative volte a ricoprire la carica di “Manager Sanitario e Coordinatore” da un lato e di garantire, dall'altro, la supervisione e qualità di una struttura sanitaria (ospedale pubblico, clinica privata, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS, poliambulatorio), e curare l'assistenza sanitaria ai pazienti coordinando tutti i professionisti sanitari;

PRECISATO che:

- UniCamillus–Università Medica Internazionale di Roma è un'Università italiana non statale, costituisce parte integrante del sistema universitario nazionale ed è autorizzata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale sia a livello nazionale che internazionale;
- l'Ateneo è un ente di diritto privato esclusivamente orientato alle Scienze Mediche e Sanitarie ed ha ottenuto l'approvazione del Regolamento di Ateneo e degli Ordinamenti didattici il 20 Giugno 2017 da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), e l'accreditamento da parte dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e di Ricerca) il 5 Settembre 2017;
- UniCamillus ha ottenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il legale riconoscimento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 927 del 28 Novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2018;
- ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del sopra citato decreto ministeriale n. 927/2017 l'Università può conferire i titoli di laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. È titolata altresì al rilascio dei Master di I e II livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale;

RITENUTO che:

- sia opportuno stipulare una Convenzione quadro per tirocini curriculari attivati da Unicamillus - Università Medica Internazionale di Roma, specificamente nell'ambito del master in “Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” estendendone però la portata applicativa anche ad altri

percorsi di studio attivati dallo stesso Ateneo, così da offrire ad un numero limitato di studenti, in base alla capacità ricettiva delle varie strutture di destinazione dei tirocini di formazione ed orientamento, la possibilità di frequentare le diverse strutture di questo Istituto che, in virtù della presente Convenzione, si fregia della collaborazione con un prestigioso Ateneo dalla riconosciuta valenza ed eccellenza sul piano internazionale;

- con nota interna agli atti, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione Sanitaria dello IOV - IRCCS, questo Istituto ha manifestato la disponibilità alla stipulazione della convenzione concordando di disciplinare dettagliatamente alcuni aspetti essenziali del rapporto stesso tra i quali quelli relativi alle coperture assicurative, alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008, oltre che adeguare la disciplina relativa al trattamento dei dati personali alle disposizioni contenute nel Regolamento UE GDPR 679/2016 introdotto nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo n. 101 del 2018 che ha novellato il Decreto Legislativo n. 196 del 2003;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 comma 720 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2021) definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro che sia finalizzato all'orientamento ed alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e precisa che, qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio stesso si definisce curriculare;
- la riforma intervenuta con la legge di bilancio 2021 conferma l'impianto giuridico delineato dalla legge 24 giugno 1997 n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", il cui articolo 18 comma 1, lettera a) richiama i soggetti promotori di periodi formativi i quali possono attivare apposite convenzioni di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e possono inoltre promuovere tirocini curricolari di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il regolamento generale recato dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Socialw n. 142 del 1998 dà attuazione alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e sancisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati i quali rivestono il ruolo di soggetti ospitanti, e prevede che alla Convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni singolo tirocinio che contiene gli obiettivi formativi, i nominativi dei tutor, gli estremi delle polizze assicurative a carico dell'ente promotore e la durata dell'esperienza formativa stessa;

CONSIDERATO che:

- l'ultimo capoverso del primo articolo del testo di Convenzione stabilisce che qualora un tirocinante sia anche un dipendente dell'Istituto Oncologico Veneto, ancorché a tempo determinato o in aspettativa, il Direttore/Responsabile della struttura di svolgimento del tirocinio ed il Direttore dell'Unità Operativa in cui è incardinato lo stesso dipendente avalleranno le attività previste dal piano di studi in modo tale da conciliare l'attività lavorativa con quella formativa;
- nell'articolo 4 della convenzione viene disposto che alle coperture assicurative dei tirocinanti sia per infortuni presso l'INAIL che per responsabilità civile verso terzi provvede l'ente promotore. Sull'ente ospitante ricade invece esclusivamente l'obbligo di segnalare l'eventuale sinistro all'ente promotore stesso;
- le parti, a norma di quanto stabilito nell'articolo 5 della Convenzione, si obbligano reciprocamente ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: nel dettaglio è stato previsto che in capo all'ente promotore ricada l'obbligo di erogare, come prescritto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la formazione generale e quella specifica in materia di sicurezza, mentre l'ente ospitante deve provvedere, se necessario, alla formazione specifica aggiuntiva in relazione agli eventuali rischi cui sono esposti i tirocinanti oltre che a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad assolvere agli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 81 del 2008;
- l'articolo 6 stabilisce che i tirocinanti possano frequentare le strutture del soggetto ospitante attenendosi alle disposizioni di legge in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 vigenti al momento dell'avvio del tirocinio e, in ogni caso, a quelle eventualmente più restrittive rispetto a quelle nazionali e regionali adottate dalla Direzione Sanitaria dello IOV-IRCCS in base all'evoluzione del quadro epidemiologico nello specifico territorio;

PRESO ATTO che:

- l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con Decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2 aprile 2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del Decreto Legislativo 288/2003;
- dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni, tra gli altri enti, anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni universitarie sia pubbliche che private che erogano corsi di studio;

PRECISATO che:

- il rapporto di tirocinio, all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio il quale è finalizzato esclusivamente all'addestramento previsto dagli ordinamenti dei

corsi di studio attivati da Unicamillus. I tirocinanti inoltre devono sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venissero a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare;

RICHIAMATO il “Regolamento sulle frequenze e sui tirocini”, approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la Convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'UniCamillus–Università Medica Internazionale di Roma per lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare da parte di un numero limitato di allievi sia del master in “Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” che di altri percorsi di studio attivati dallo stesso Ateneo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - la presente Convenzione avrà durata triennale decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso e/o risoluzione con preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC all'altra parte, e permetterà l'attivazione di un numero limitato di tirocini curricolari a seconda della capacità recettiva delle varie strutture;
 - la stipulazione di tale Convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;

- i tirocinanti sono assicurati dall'Università sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.NA.I.L. che per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, e gli estremi delle polizze sono obbligatoriamente comunicati al soggetto ospitante;
- 3. di incaricare come uffici competenti la UOC Affari Generali, la UOSD Professioni Sanitarie ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dott.ssa Patrizia Benini